

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

...omissis...

Art. 23 – Propaganda elettorale

1. Ai fini della propaganda elettorale, l'affissione di stampati e manifesti o altri strumenti di pubblicità elettorale è consentita solo negli appositi spazi messi a disposizione dall'amministrazione universitaria e resi noti nel Decreto Rettorale di indizione delle votazioni di cui al precedente art. 12.

2. L'eventuale collocamento di postazioni per pubblicità elettorale nei luoghi di pertinenza dell'Ateneo deve essere previamente autorizzato dal Rettore. L'autorizzazione del Rettore indicherà i luoghi ed i tempi per i quali l'iniziativa è autorizzata. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni sono vietati negli spazi interni all'Ateneo i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda. Nei giorni delle votazioni è altresì vietata ogni altra forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso degli stabili ospitanti i seggi elettorali.

3. Gli studenti che contravvengano alle predette disposizioni regolamentari sono rinviati all'autorità accademica competente per le eventuali sanzioni disciplinari, ai sensi delle disposizioni vigenti, con particolare riguardo al Regolamento Studenti.

...omissis...